



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza prot.n. 6021 del 30 maggio 2017 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in più paesi Italia/**Bulgaria**, appartenenti all'Unione Europea dalla Sig.ra **Daniela CAPONE**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'attestazione N° 07-00-44 del 7 aprile 2017 rilasciata dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che il titolare della qualifica indicata nel dispositivo *corrisponde al livello di qualifica "e"* secondo l'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii. e costituisce titolo per l'esercizio della professione di Insegnante di Economia nelle scuole superiori e i licei riuniti (fascia di età 7-19 anni) e che la professione di insegnante non è regolamentata in Bulgaria;

VISTA la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 18, pubblicata il 28 dicembre 2022, relativa a titoli di studio conseguiti in Bulgaria e finalizzati all'insegnamento su classe di concorso (materia) che in Italia è professione regolamentata;

CONSIDERATO che la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 18 del 28 dicembre 2022, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C-166/20 [...] il Ministero dell'istruzione è in altri termini tenuto:



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

-- ad esaminare «l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata [...];

-- a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla 'professione regolamentata' di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art.14 della direttiva”.

CONSIDERATO l'obbligo di conformità alla citata Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) n. 18/2022;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima n. 2126 pubblicata in data 4 marzo 2024;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2126/2024;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana di madrelingua italiana, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

ACCERTATO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esperienza professionale maturata dall'interessata nella disciplina di riferimento integra e completa la formazione;

DECRETA

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

- Laurea di dottore in “Scienze Economiche e Bancarie” conseguita il 24 ottobre 1995 presso l'Università degli Studi di Lecce;
- Certificato di qualifica professionale di “Insegnante di Economia” Serie NBU, N. 2889, n. reg 00664 rilasciato il 08.03.2017 dalla “Nuova Università Bulgara” di Sofia,

posseduto dalla Sig.ra **Daniela CAPONE** nata il 14 novembre 1968 a Castri di Lecce (LE), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca